



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. nr.106/2026

Roma, 18 agosto 2026

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali*

ROMA

OGGETTO: IX Reparto Mobile Bari - Richiesta ripristino turnazione servizi per l'Albania – Posizione del dipendente [REDACTED]

^^^^

Questa Organizzazione Sindacale contesta e stigmatizza con la massima fermezza l'inaccettabile gestione della turnazione per i servizi aggregati in Albania (presso i CPR) riferita al personale del Reparto Mobile di Bari, fondata sull'applicazione di una presunta disposizione "orale" – priva di qualsivoglia veste formale o base normativa – che introduce surrettiziamente ed arbitrariamente un meccanismo punitivo a carico dei lavoratori.

Tale discutibile prassi, in vigore dal gennaio 2026, imporrebbe una "esclusione" d'ufficio per il dipendente che manifesti l'indisponibilità per due volte consecutive, arrivando a privarlo della terza turnazione. Un sistema apertamente punitivo che ha prodotto l'ingiusta ed arbitraria esclusione dalla lista partenti di fine agosto del nostro delegato sindacale MICHEA Gennaro.

Riteniamo doveroso smontare nel merito l'illogicità e l'illegittimità di tale decisione attraverso la rigorosa ricostruzione dei fatti:

1. L. 104/92 penalizzata come "indisponibilità" (Dicembre 2025 - Gennaio 2026): Il collega [REDACTED] ha garantito la propria disponibilità annuale. All'atto della chiamata per la partenza di gennaio (antecedente alla stessa disposizione orale), ha tempestivamente rappresentato l'esigenza [REDACTED] grave per due visite specialistiche imminenti (permessi ex art. 3, c. 3, L. 104/92 fruiti regolarmente il [REDACTED] risulta gravissimo e costituzionalmente illegittimo che la doverosa assistenza a un familiare disabile sia stata conteggiata dall'Ufficio Servizi come prima "rinuncia punibile" visto peraltro che al momento della richiesta di conferma della disponibilità data, non vi era disposizione di alcun genere che delineasse tale punibilità.
2. Ferie autorizzate trasformate in "colpa" (Maggio - Giugno 2026): Nel mese di febbraio, aderendo all'invito dell'Amministrazione di smaltire il congedo arretrato, il dipendente ha pianificato 7 giorni di ferie a giugno, formalmente approvati. La successiva chiamata a fine maggio per la partenza di giugno ha visto il collega nell'ovvia impossibilità di revocare un congedo già autorizzato e prenotato. Conteggiare questa circostanza come seconda "indisponibilità" configura un manifesto abuso di discrezionalità.
3. Punitività mascherata ed esclusione (Agosto 2026): La conseguente estromissione del dipendente dalla lista di agosto non è altro che una sanzione disciplinare atipica e camuffata, irrogata in violazione di qualsiasi garanzia procedimentale e basata su norme fantasma mai formalizzate.

Sotto il profilo della regolarità amministrativa, il quadro è ancor più desolante: mentre si penalizza un lavoratore che ha esercitato diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la medesima "regola informale" viene disapplicata per favorire colleghi che si apprestano a partire per la terza volta, peraltro sempre nel mese di agosto. Un ribaltamento paradossale dei principi ministeriali sulla trasparenza e sulla giusta rotazione del personale.

Tutto ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale:

Contesta radicalmente la validità di qualsiasi direttiva o disposizione orale non protocollata che contempli sanzioni o squalifiche a carico del personale;

Diffida l'Amministrazione dal proseguire nell'applicazione di criteri discriminatori e privi di fondamento giuridico;

Richiede l'immediata revoca in autotutela dell'interessato dalla lista dei parenti per il servizio in Albania per il mese di agosto 2026.

Si resta in attesa di un urgente cenno di riscontro.

Si porgono distinti saluti,

LA SEGRETARIA NAZIONALE

Michela Pascali

Michael